

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

39.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici (3714) .....	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> .....	3
Gelli Bianca, <i>Presidente</i> .....	3, 7
Aniasi Aldo, <i>Relatore</i> .....	3
Facchiano Ferdinando, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> .....	7
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Quercioli ed altri: Nuovo ordinamento dell'ente autonomo La Triennale di Milano (1554) .....	7
Gelli Bianca, <i>Presidente</i> .....	7, 8, 9, 10, 11, 14
Aniasi Aldo, <i>Relatore</i> .....	7, 8, 9, 10, 14
Carelli Rodolfo .....	8, 9, 10, 11, 14
Facchiano Ferdinando, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> .....	8, 10, 11, 14
Quercioli Elio .....	8, 9

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 11,5.**

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici (3714).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici ».

Comunico che, in data 18 ottobre 1989, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 3714.

Comunico, altresì, che, in data 25 ottobre 1989, la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere: « Nulla osta all'ulteriore iter del disegno di legge ».

Devo constatare con rammarico che il rappresentante del Governo non è ancora presente in Commissione. Mi vedo, pertanto, costretto a sospendere la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 13,30.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BIANCA GELLI.

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione del provvedimento.

L'onorevole Aniasi ha facoltà di svolgere la relazione.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Nell'applicazione dell'articolo 12 della legge n. 67, che prevede l'erogazione « alle imprese editrici di particolare valore » (cooperative, imprese che si sono impegnate a non distribuire utili nei cinque anni successivi alla discussione dei contributi e che hanno ricavi pubblicitari inferiori al 40 per cento dei costi, organi di partiti politici rappresentati in Parlamento) di mutui diretti all'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio 1986, è sorto il problema se i mutui stessi possano essere accordati, anche qualora il bilancio stesso si sia concluso con un utile.

La tesi secondo la quale la presenza di utili escluda dall'ammissione al finanziamento, causerebbe conseguenze aberranti. S'ipotizzi, per esempio, la situazione di due imprese, una delle quali abbia chiuso il bilancio al 31 dicembre 1986 con un utile di un milione e l'altra con un passivo di un milione. La prima sarebbe esclusa da ogni finanziamento, mentre la seconda potrebbe ricevere un finanziamento per l'intero passivo pari a decine di miliardi: una differenza di due milioni nei risultati di esercizio delle due imprese provocherebbe una differenza di miliardi nell'ammontare dei benefici acquisiti da ognuna di esse.

La logica e il buon senso impongono, con evidenza, di evitare tale sperequazione. È d'altronde universalmente nota la circostanza per cui la presenza di utili nel bilancio di un singolo esercizio può perfettamente convivere con un profondo squilibrio finanziario di un'impresa. Squilibrio che è appunto quello che la legge ha voluto eliminare con questo tipo di intervento.

Per evitare quelle sperequazioni e per consentire il risanamento delle imprese gravate da un patologico livello di indebitamento, si può operare solo sottraendo

gli eventuali utili realizzati nell'esercizio 1986 dall'ammontare dei debiti da prendere in considerazione ai fini della concessione del finanziamento.

Tale interpretazione è confermata dai lavori parlamentari e dalla stessa misura del rifinanziamento del fondo di copertura dell'articolo 12 della legge n. 67 del 1987, operato dalla legge n. 338 del 1988. Questo rifinanziamento è stato, infatti, di tale entità da manifestare, in modo evidente, la volontà del legislatore di rendere applicabili i finanziamenti in questione senza le ipotizzate esclusioni.

La norma interpretativa contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge governativo, si fa carico di tale problema, eliminando le ambiguità del testo dell'articolo 12 della legge n. 67 del 1987 e chiarendo in modo esplicito il procedimento di sottrazione degli eventuali utili dal computo dei debiti al cui ammontare deve essere rapportato il finanziamento.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 precisa le condizioni — di tempo e di contenuto — alle quali è sottoposta l'erogazione dei finanziamenti in questione nelle ipotesi di cessione di azienda.

Con l'articolo 2, infine, si fissa un termine per la presentazione delle domande relative a questi tipi di mutui in modo da impedire — a distanza di oltre tre anni dalla chiusura dell'esercizio 1986 — nuove domande su questa voce ed evitare, così, la necessità di successivi ricorsi a provvedimenti di rifinanziamento del relativo fondo.

Preannuncio la presentazione di due emendamenti all'articolo 1. Il primo intende aggiungere, dopo il comma 2, il seguente:

« Per giornali periodici di cui all'articolo 22 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si intendono tutte le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il regime previsto dall'articolo 74, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni congiunte di periodici e di

altri beni, si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ».

Con il secondo emendamento, propongo di aggiungere, dopo il comma 3, i seguenti commi:

« I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9 10 e 11 della legge n. 67 del 25 febbraio 1987 possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori.

« La cessione ha immediati effetti liberatori del debito verso gli istituti previdenziali.

« All'atto della cessione dei crediti i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri attestante l'ammontare dei contributi ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il loro godimento.

« Il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuto a rilasciare tale dichiarazione entro due mesi dalla presentazione della relativa richiesta o della successiva acquisizione dei requisiti di legge. La richiesta, per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 1987, può essere presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per quanto riguarda i contributi relativi agli anni successivi, a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello al quale i contributi si riferiscono ».

Con riferimento al primo emendamento, ricordo che l'articolo 22 della legge n. 67 del 1987 aveva disposto l'estensione ai giornali periodici dell'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, già vigente per i giornali quotidiani. L'applicazione dell'IVA — secondo quanto

previsto da una circolare ministeriale — verrebbe limitata esclusivamente ai periodici escludendo tutti quelli che sono i consueti *gadget* (dischi, cassette, o altro) che accompagnano queste pubblicazioni.

Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, nell'assoggettare all'IVA, dal 1° gennaio 1990, le vendite dei « periodici » e dei quotidiani, ha stabilito che « per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ». La legge ha così voluto unificare il trattamento fiscale di tutta la stampa periodica, eliminando quelle distinzioni tra « periodici », « giornali periodici » e « altre pubblicazioni periodiche » che esistevano nella legislazione precedente e che creavano gravi problemi interpretativi dato l'uso spesso indistinto delle locuzioni stesse.

Malgrado tale esplicita volontà del legislatore di unificare il trattamento fiscale di tutta la stampa periodica, è tuttavia insorto il problema del trattamento fiscale da riservare alle « altre pubblicazioni periodiche », registrate come tali presso la cancelleria del tribunale, di prezzo superiore alle lire 8 mila. Tale categoria di periodici era prevista dalla legge istitutiva dell'IVA (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e ad essa era applicabile un regime diverso da quello applicabile ai periodici. In particolare, è insorto il problema se la legge n. 67 del 1987, nel disporre l'estensione del regime dei quotidiani ai « giornali periodici », abbia o meno inteso riferirsi a tutta la stampa periodica o abbia lasciato immutata la precedente disciplina delle « altre pubblicazioni periodiche ».

Sebbene la competente direzione della Presidenza del Consiglio dei ministri abbia espresso un avviso nel senso dell'estensione del regime agevolativo all'intero settore, permangono in proposito da parte del Ministero delle finanze resistenze a superare, in via amministrativa, l'ostacolo rappresentato dalla differenza formale tra la dizione della legge n. 67 del 1987 e

quella del decreto-legge n. 69 del 1989 (convertito nella legge n. 154 del 1989).

L'emendamento proposto intende risolvere tale problema, fornendo un'interpretazione autentica dell'articolo 22 della legge n. 67 del 1987, al fine anche di evitare l'insorgere di un vastissimo contenzioso, a causa di un'interpretazione restrittiva adottata dal Ministero delle finanze a oltre due anni di distanza dall'entrata in vigore della legge n. 67, durante i quali, in assenza di ogni indirizzo interpretativo, è stata applicata nel senso della unitarietà di trattamento di tutta la stampa periodica.

Sarebbe, invero, singolare e contraddittorio che in applicazione di una norma (quella della legge n. 154 del 1989) mirante esplicitamente ad unificare il trattamento tributario dei periodici, si stabilissero, e per di più retroattivamente, distinzioni che tutti ritenevano superate.

La fondatezza dell'emendamento proposto è del resto confermata dall'atteggiamento favorevole alla sua approvazione manifestato dallo stesso ministro delle finanze.

Per evitare, comunque, ogni onere a carico dello Stato, si prescrive la non rimborsabilità delle somme eventualmente versate a titolo di IVA dalle imprese produttrici dei beni in questione.

La norma non comporta, pertanto, alcun onere a carico dello Stato.

Con riferimento al secondo emendamento, osservo che l'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 67 del 1987 è stata effettuata con notevoli ritardi dovuti a due ordini di ragioni: la complessità degli adempimenti amministrativi necessari per l'accertamento del titolo delle imprese e per la quantificazione del relativo credito; l'insufficienza dei fondi stanziati con la legge n. 67. Di fatto le imprese hanno finora incassato solo i contributi relativi all'anno 1986 e un anticipo di circa il 30 per cento sui contributi relativi all'anno 1987.

Nel valutare gli effetti negativi di tale situazione, occorre considerare che i contributi per la generalità delle imprese editrici di giornali quotidiani sono cessati

con il 31 dicembre 1987, mentre per gli anni successivi i contributi sono erogabili solo alle imprese considerate dal legislatore « di particolare valore »: cooperative, giornali di partito, giornali che realizzano insufficienti entrate pubblicitarie (meno del 40 per cento dei loro costi complessivi) e che non distribuiscono utili.

Il danno dei ritardi su tale particolare tipo di imprese è ovviamente tanto più grave quanto meno solida è la loro struttura patrimoniale e si esplica in modo particolarmente negativo proprio perché le imprese stesse, contando su entrate ritenute certe perché previste dalla legge, hanno assunto impegni e realizzato iniziative per fronteggiare le quali sono oggi costrette a ricorrere all'indebitamento. I ritardi nell'erogazione vengono così ad annullare gli scopi perseguiti dal legislatore, innescando quel circuito perverso dell'indebitamento che la legge aveva voluto spezzare con il suo intervento.

L'attuale interpretazione da parte dello Stato si basa sulla considerazione che per poter operare la cessione di crediti, sia necessaria la firma del mandato di pagamento: il che avviene, come si può facilmente constatare, con tre anni di ritardo. Quando vi è la garanzia di crediti consolidati, avallati dagli organi dello Stato, non dovrebbero sorgere difficoltà. Del resto, mi risulta che gli istituti previdenziali sono favorevoli alle modifiche proposte sulle quali il Governo potrà effettuare gli opportuni accertamenti.

Per superare tale stato di cose, si propone di rendere applicabile al caso in questione l'istituto della cessione dei crediti, già previsto, in via generale, dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48: « I datori di lavori che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti ». Tale disposizione è stata, però, resa pratica-

mente inutilizzabile per questo caso — come per tutti gli altri casi di crediti delle imprese verso lo Stato — dalla successiva circolare applicativa del Ministero del tesoro del 16 febbraio 1989.

Con l'emendamento proposto in sostanza verrebbero eliminati, pertanto, gli ostacoli frapposti a livello amministrativo all'applicazione della citata norma di legge, regolandone le modalità applicative. Al fine di tutelare gli istituti previdenziali da ogni rischio, l'emendamento prevede, per altro, che la cessione debba essere preceduta da una dichiarazione del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri attestante l'ammontare dei contributi ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il loro godimento. Per evitare, d'altra parte, ogni discrezionalità nel rilascio di tali dichiarazioni e per superare le prevedibili resistenze burocratiche, con l'emendamento si prevede l'obbligo del servizio a rilasciare la certificazione entro due mesi dalla domanda, domanda che può, però, essere presentata solo dopo il 1° settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi; dopo un periodo di tempo, cioè, più che sufficiente per consentire agli uffici l'espletamento rigoroso di tutte le necessarie istruttorie.

L'emendamento non comporta alcuna nuova spesa a carico del bilancio dello Stato, in quanto riguarda semplicemente modalità di estinzione di debiti già certi e quantificati dello Stato verso le imprese, per l'assorbimento dei quali il disegno di legge finanziaria 1990 ha già previsto (Tab. A. — Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente — Presidenza del Consiglio dei ministri — Ripiano debiti settore industriale) l'accensione di un mutuo da parte dell'ente erogatore (ENCC) con rate di ammortamento annue di 52 miliardi di lire.

Desidero anche precisare che ieri, al Senato, in sede di discussione di un altro provvedimento, proposta analoga a quella da me preannunciata ha incontrato il favore del Governo.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Dichiarandomi favorevole al provvedimento, mi riservo di valutare gli emendamenti preannunciati.

PRESIDENTE. Per consentire ai gruppi ed al Governo di valutare gli emendamenti preannunciati dal relatore, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge Quercioli ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Triennale di Milano (1554).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Quercioli, Aniasi e Sangalli: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Triennale di Milano ».

Avverto che la V Commissione bilancio ha espresso, in data 8 marzo 1989, parere favorevole.

Avverto altresì che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 2 marzo 1989, parere favorevole, formulando un rilievo di carattere generale relativo al criticabile sistema di legiferare in modo disaggregato sulla materia degli enti pubblici, invece di dar luogo ad una disciplina organica e generale.

L'onorevole Aniasi ha facoltà di svolgere la relazione.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Ricordo che il provvedimento all'ordine del giorno è stato già esaminato dalla nostra Commissione in sede referente nel gennaio del 1989. Rinvio pertanto alla relazione già svolta in quella sede, confermando l'importanza del provvedimento; mi riservo peraltro di presentare alcuni emendamenti volti a migliorarne il testo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. L'esposizione nazionale e internazionale di arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, eretta in ente autonomo con il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e successive modificazioni, assume la denominazione di « Ente autonomo La Triennale di Milano ».

2. L'ente, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è istituzione di cultura ed ha lo scopo di svolgere e promuovere attività di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare nei campi dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa, del *design*, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono.

3. L'ente promuove nei campi di cui al comma 2 anche attività di carattere nazionale e internazionale, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive.

4. Almeno ogni tre anni l'ente organizza una esposizione a carattere internazionale.

5. Nello svolgimento della propria attività di documentazione e di studio, l'ente può valersi della collaborazione di altre istituzioni culturali italiane e straniere.

L'onorevole Aniasi, relatore, ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, comma 2, dopo la parola: attività, aggiungere le seguenti: di ricerca.*

1. 1.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La Triennale è autorizzata a prornuovere e a realizzare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, un organismo autonomo incaricato di progettare e realizzare in Milano il Museo nazionale del *design*.

1. 2.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Con l'emendamento 1. 1 propongo di aggiungere al comma 2, dopo la parola « attività », le parole « di ricerca ».

Con l'emendamento 1. 2 si vuole autorizzare la Triennale a promuovere un organismo autonomo per progettare e realizzare in Milano il museo nazionale del *design*.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1.  
(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 2.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Sollecito l'approvazione dell'emendamento 1. 2, anche se alcuni colleghi temono che, dovendosi richiedere il parere della I e della V Commissione, possa allungarsi l'iter di approvazione del provvedimento.

A mio avviso, con l'impegno del Governo — mi sembra che il ministro dia garanzie in questo senso — e del presidente della Commissione, il quale è sensibilissimo all'argomento, è possibile accelerare i tempi.

In ogni caso, insisterei sull'approvazione dell'emendamento 1. 2, rimettendomi poi alla volontà della Commissione.

ELIO QUERCIOLO. Mi permetto di leggere il comma 2 dell'articolo 1 che recita: « L'ente, che ha personalità giuridica di

diritto pubblico, è istituzione di cultura ed ha lo scopo di svolgere e promuovere attività di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare nei campi dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa, del *design*... »!

ALDO ANIASI, *Relatore*. Si tratta di una soluzione del tutto diversa: o l'ente organizza, come ha sempre fatto, mostre di *design*, oppure promuove la costituzione di un ente autonomo, il quale promana dalla Triennale, secondo una richiesta proveniente da questa stessa.

RODOLFO CARELLI. Non sono convinto della possibilità di delegare alla Triennale l'istituzione di un ente autonomo; mi sembra assurdo! Essa non ha nessun potere in tal senso! Può concorrere insieme ad altri a forme consortili o simili, ma l'ente autonomo deve essere disciplinato in base alla legge.

A mio avviso, l'esigenza prospettata dall'onorevole Aniasi è giustissima, ma mi lasciano perplesso i modi con cui si intende realizzarla. Per questo, vorrei verificare se esistono precedenti in merito, in assenza dei quali mi sembrerebbe inconcepibile la costituzione da parte della Triennale — quasi una sorta di partenogenesi — di un ente autonomo. Riconosco quindi l'esigenza evidenziata dal relatore, ma credo che il museo sia una creatura autonoma!

ALDO ANIASI, *Relatore*. La presentazione dell'emendamento 1. 2 è stata motivata da una mia convinzione pragmatica, secondo cui, in assenza di questa previsione, nessuno si farà carico di promuovere un'iniziativa del genere, per cui continuerà a verificarsi quanto è avvenuto finora.

RODOLFO CARELLI. Dunque, manca la continuità!

ALDO ANIASI, *Relatore*. Inoltre, ci potremmo anche esporre un domani a rilievi della Corte dei conti, la quale po-



X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1989

trebbe eccepire sulla mancanza di un'autorizzazione. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

RODOLFO CARELLI. Mi permetto di avanzare un piccolo suggerimento: alcuni enti sono tenuti istituzionalmente ad avere al loro interno una sezione specifica. Questa è già una soluzione diversa, che potrebbe essere inserita nel corpo della legge.

Indubbiamente per il nostro paese il *design* rappresenta una dimensione notevolissima di accreditamento internazionale; in tal senso, sono pienamente d'accordo con l'onorevole Aniasi. Nutro tuttavia dubbi sugli strumenti indicati per realizzare tale obiettivo, mentre considero maggiormente accettabile la previsione di una sezione permanente all'interno della Triennale.

ELIO QUERCIOLO. Questo si può già fare in base all'articolo 2!

RODOLFO CARELLI. « Poter fare » è una cosa, « dover fare » è un'altra!

PRESIDENTE. Penso che le ragioni del relatore siano fondate; tuttavia, poiché attraverso l'emendamento presentato si vuole costituire un ente la cui istituzione viceversa deve avvenire tramite un atto legislativo, si rischia di ricevere un parere contrario da parte delle Commissioni I e V.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Senza voler assumere posizioni pregiudiziali, vorrei che i colleghi riflettessero sulla formulazione dell'emendamento: « La Triennale è autorizzata a promuovere e a realizzare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, un organismo autonomo incaricato di progettare e realizzare in Milano il Museo nazionale del *design* ». In altri termini, si affida alla Triennale un mandato per la costituzione di un ente autonomo.

RODOLFO CARELLI. L'organismo è una cosa, l'ente è un'altra! Secondo il dato

testuale, la previsione sembra quasi possibile, diversamente da quanto risultava in base all'illustrazione dell'emendamento.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Suggestisco di approvare l'emendamento in linea di principio; se le Commissioni competenti per materia solleveranno obiezioni, lo ritireremo.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento 1. 2 importa un pronunciamento su di esso della I e della V Commissione, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla I e alla V Commissione l'emendamento, affinché ne valutino le conseguenze sul piano della costituzionalità e su quello finanziario.

L'esame dell'articolo 1 è pertanto sospeso.

Poiché agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 2.

1. La sede dell'Ente autonomo La Triennale di Milano è in Milano, nel Palazzo dell'arte, che è a sua permanente disposizione.

2. Le attività previste dall'articolo 1 si possono svolgere, oltre che nello stesso Palazzo dell'arte, anche nelle zone adiacenti del Parco del Sempione, mediante accordi con il comune di Milano, nonché nel quartiere sperimentale modello denominato Q T 8 e dovunque sia ritenuto opportuno in Italia ed all'estero.

(È approvato).

#### ART. 3.

1. Il patrimonio dell'ente è costituito da mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo La Triennale di Milano è proprietario, nonché da lasciti e donazioni desti-

nati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso per le finalità dell'ente medesimo.

(È approvato).

#### ART. 4.

1. L'Ente provvede ai suoi compiti con:

a) il contributo ordinario dello Stato;

b) il contributo annuale del comune di Milano;

c) i proventi di gestione;

d) i redditi del suo patrimonio;

e) eventuali contributi straordinari dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

f) contributi ad assegnazioni di enti, associazioni e privati italiani e stranieri, anche tramite convenzioni finalizzate al conseguimento degli scopi dell'ente;

g) contributi ed assegnazioni di Stati stranieri ed organizzazioni internazionali pubbliche e private.

(È approvato).

#### ART. 5.

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente e ne promuove le attività.

2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione elettiva effettuata,

nella prima seduta, dal consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i propri componenti.

3. Su delega del consiglio di amministrazione il presidente provvede, tramite proprie ordinanze, all'assunzione degli impegni in esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione.

4. Nei casi di urgenza, il presidente decide con proprie ordinanze. Queste devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile, qualora la materia oggetto dell'ordinanza medesima sia compresa fra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 10 o comporti un impegno di spesa che superi il limite di cui alla lettera h) dello stesso comma.

L'onorevole Aniasi, relatore, ha presentato il seguente emendamento.

*All'articolo 6, sopprimere il comma 2.*

6. 1.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Ho formulato questa proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 6, perché presenterò un emendamento all'articolo 7 con il quale, di fatto, si sostituirà l'articolo 6.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Mi rimetto alla Commissione.

RODOLFO CARELLI. Gli organi sono sempre contemplati con articoli differenziati, per cui non vedo la necessità di sopprimere quell'articolo.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Ricordo al collega Carelli che sulla questione si è discusso a lungo.

PRESIDENTE. Proporrò di accantonare l'articolo 6 ed il relativo emendamento 6. 1, essendo quest'ultimo collegato al successivo emendamento 7. 1 del relatore.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da tredici membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e rispettivamente designati:

a) cinque dal consiglio comunale di Milano;

b) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) due dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

d) uno dal Ministro degli affari esteri;

e) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) uno dal Ministro dei lavori pubblici;

g) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

h) uno dal consiglio nazionale degli ordini degli architetti.

2. Per la designazione di cui alla lettera a) del comma 1 ciascun consigliere comunale vota per non più di tre nomi.

3. Il presidente e i consiglieri di amministrazione possono essere rieletti.

L'onorevole Aniasi, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene nominato presidente dell'Ente il consigliere indicato dal comune di Milano tra i membri di cui al punto a) del comma precedente.

7. 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Mi rimetto alla Commissione.

RODOLFO CARELLI. Annuncio la mia astensione sull'emendamento del relatore 7. 1.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento, affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

L'esame dell'articolo 7 è pertanto sospeso.

Poiché agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

1. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di nominare fino a quattro consiglieri aggiunti, con voto consultivo, scegliendoli fra personalità idonee a sostenere l'attività e l'organizzazione dell'ente.

2. I consiglieri aggiunti partecipano a tutte le sedute del consiglio, esprimono il loro voto consultivo prima delle votazioni delle delibere consiliari e possono far parte a pieno titolo di commissioni e gruppi di lavoro espressi dal consiglio medesimo.

3. I consiglieri aggiunti decadono con il decadere del consiglio di amministrazione.

*(È approvato).*

ART. 9.

1. Il presidente ed i consiglieri di amministrazione restano in carica per quattro anni.

2. I consiglieri di amministrazione dimissionari, o decaduti ai sensi del comma 5 dell'articolo 10, o deceduti, vengono sostituiti con designazione da parte dell'ente di provenienza, sono nominati secondo le procedure previste dall'articolo 7 e durano in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

3. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano in carica almeno sette dei suoi membri.

4. Alle designazioni dei consiglieri di amministrazione gli enti aventi titolo provvedono in tempo utile affinché non si verificino periodi di vacanza in seno al consiglio di amministrazione.

5. Allo scadere del mandato del consiglio, onde garantire la continuità nella gestione dell'ente, il presidente svolge le funzioni di commissario fino all'entrata in carica del nuovo consiglio.

6. Per il presidente ed i consiglieri di amministrazione è prevista una indennità di carica da determinarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

*(È approvato).*

#### ART. 10.

1. Il consiglio di amministrazione delibera su:

a) la nomina del direttore generale, da assumere ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

b) la realizzazione dei fini istituzionali di cui all'articolo 1;

c) la nomina di esperti, commissioni o gruppi di studio in conformità alle esigenze dell'ente;

d) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

e) gli atti che comportino conseguenze sul patrimonio dell'ente;

f) lo stare a promuovere giudizi, in ogni sede, ivi incluse quelle arbitrali, sulle transazioni, e accettazione di lasciti, donazioni e contributi;

g) i rapporti con Stati che partecipano a manifestazioni dell'ente;

h) i limiti di spesa all'interno dei quali il presidente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, può procedere con propria ordinanza;

i) il regolamento organico e dei servizi dell'ente e le sue modifiche, in conformità alle disposizioni previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

2. L'invito alle sedute, da diramarsi ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del collegio dei revisori dei conti con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di particolare urgenza, deve comprendere l'ordine del giorno.

3. Le sedute del consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

4. Le delibere del consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. I consiglieri di amministrazione che non partecipino per tre volte consecutive alle sedute del consiglio senza darne giustificazione sono dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione, che ne dà comunicazione all'organo proponente e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

*(È approvato).*

#### ART. 11.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi e può essere inoltre convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei suoi componenti in carica lo richieda.

*(È approvato).*

#### ART. 12.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'ente ed è così composto:

a) tre membri effettivi, designati uno dal Ministro del tesoro, tra i dirigenti della ragioneria dello Stato, con funzioni di presidente, uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed uno dal consiglio comunale di Milano;

b) due membri supplenti, designati uno dal Ministro del tesoro ed uno dal consiglio comunale di Milano.

2. Il collegio esamina i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le strutture contabili relative alla gestione dell'ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei relativi documenti, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa, riferendone al consiglio di amministrazione secondo le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

3. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati per non più di una volta.

4. I membri del collegio dei revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione ed intervenire nelle questioni afferenti al loro mandato.

5. Agli stessi spetta un compenso, da determinarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché un gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione in misura pari a quello stabilito per i consiglieri.

(È approvato).

#### ART. 13.

1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente; ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'ente stesso, conforme-

mente alle delibere del consiglio di amministrazione e alle ordinanze del presidente, e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'ente; previa deliberazione consiliare ed entro i limiti nella medesima indicati, può disporre autonomamente assunzioni di impegni di spesa.

2. Il direttore generale partecipa, con funzioni di segretario e con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione. Riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione anche tramite il presidente.

(È approvato).

#### ART. 14.

1. La Triennale di Milano è ammessa, per tutte le sue manifestazioni, ad usufruire delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

2. L'ente si avvale della rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'avvocatura dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 15.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge trova vigore la normativa generale relativa agli enti pubblici di analogia natura giuridica.

2. L'ente è sottoposto alla disciplina di cui alle leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 29 marzo 1983, n. 93.

L'onorevole Aniasi, relatore, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 15, comma 1, dopo la parola: pubblici, aggiungere le seguenti: di notevole rilievo.

15. 1.

All'articolo 15, sopprimere il comma 2.

15. 2.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Sull'emendamento 15. 1 mi rimetto alla Commissione.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 15. 2 sono contrario alla soppressione del comma 2 perché ritengo che la revisione della tabella allegata alla legge n. 70 del 20 marzo 1975, debba essere comprensiva di tutti gli enti analoghi e non si debba procedere *singulatim*.

ALDO ANIASI, *Relatore*. È in corso un grande ripensamento...

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Proprio per queste ragioni risulta necessario affrontare insieme e non singolarmente i due emendamenti perché altrimenti si avrebbe di un vero e proprio non-senso.

RODOLFO CARELLI. Credo che se non si accogliesse l'emendamento 15. 2, dovrebbe rimanere inalterata anche la formulazione del comma 1.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Ricordo che, per quanto riguarda l'emendamento 15. 1, mi sono rimesso alla Commissione proprio per non ostacolare dal punto di vista...

ALDO ANIASI, *Relatore*. Anche se il comma 2 non venisse soppresso, ciò non pregiudicherebbe le modificazioni al comma precedente proprio perché, con l'emendamento 15. 1 si prevede l'aggiunta, dopo la parola « pubblici » dell'espressione « di notevole rilievo ».

RODOLFO CARELLI. La « fuoriuscita » dalla legge prevista dall'articolo 15 rappresenta una vera rivoluzione ! Intendo dire che non esiste da nessuna parte l'espressione « di notevole rilievo »; si tratta di un modo per « uscire fuori » dall'ambito degli « enti di analoga natura giuridica ».

ALDO ANIASI, *Relatore*. L'emendamento 15. 1 è volto a superare le difficoltà di interpretazione riguardanti l'espressione « di analoga natura » !

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Potrebbero sorgere problemi presso la Corte dei conti. Anziché agevolare il cammino, con questo emendamento finirete per creare molte difficoltà.

PRESIDENTE. Poiché tali emendamenti comportano un pronunciamento della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, li porrò in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 15. 1, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Onorevole Aniasi, insiste nella votazione del suo emendamento 15. 2 ?

ALDO ANIASI, *Relatore*. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 15. 2, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Trasmetterò gli emendamenti testé approvati alle competenti Commissioni, affinché esprimano il prescritto parere.

L'esame dell'articolo 15 è pertanto sospeso.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 13 novembre 1989.

---